

UNIONE DEI COMUNI “DEL LACERNO E DEL FIBRENO”

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE

TRA

Il Comune di Broccostella, con sede legale in Broccostella, rappresentato da Sergio Cippitelli il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00283490605, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di C.C. n. del .

Il Comune di Campoli Appennino con sede legale in Campoli Appennino, rappresentato da Di Benedetto Pancrazia la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00253600605, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di C.C. n. del .

Il Comune di Fontechiari, con sede legale in Fontechiari, rappresentato da Pierino Liberato Serafini il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00277840609, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di C.C. n. del .

Il Comune di Pescosolido, con sede legale in Pescosolido, rappresentato da Giuseppe Cioffi il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00199660606, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di C.C. n. del .

Il Comune di Posta Fibreno, con sede legale in Posta Fibreno, rappresentato da Adamo Pantano il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 82000610608, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di C.C. n. del .

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- Che i Comuni di Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Fontechiari e Posta Fibreno, in esecuzione di atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata “Del Lacerno e Del Fibreno”;
- Che attualmente, a seguito di formali atti deliberativi dei Comuni partecipanti, la funzione inerente l’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è gestita in forma associata attraverso il coordinamento unico delle Protezioni Civili Comunali all’interno dell’Unione dei Comuni;

- Che a seguito della positiva esperienza nella gestione della Protezione Civile in forma associata e allo scopo di ottimizzare e potenziarne il funzionamento della struttura, sempre nell'intento di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, è intenzione dell'Unione costituire e gestire direttamente un gruppo Intercomunale di Protezione Civile che faccia capo esclusivamente all'Unione dove confluiranno i singoli gruppi comunali ed eventualmente le associazioni private presenti sul territorio dell'Unione;

Ciò premesso, le Amministrazioni comunali sopra indicate convengono tra loro e con l'Unione dei Comuni "Del Lacerno e del Fibreno" quanto segue:

Art. 1 Convenzione.

Le Amministrazioni Comunali di Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno e l'Unione dei Comuni "DEL LACERNO E DEL FIBRENO" stipulano una convenzione per la costituzione di un gruppo Intercomunale di Protezione Civile in capo all'Unione.

L'unione dei Comuni "Del Lacerno e Del Fibreno" è, dunque, l'Ente promotore alla costituzione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile a cui viene attribuita la gestione diretta di cui alla presente convenzione.

Nell'ambito della gestione sono comprese tutte le funzioni istituzionali previste dal Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02-01-2018 n. 224.

Art. 2 Finalità.

Scopo della presente convenzione è, come detto in premessa, quello di realizzare un sistema intercomunale di Protezione Civile mediante una struttura operativa agile e permanente che svolga attività di prevenzione per le varie ipotesi di rischio su tutto il territorio dell'Unione ed intervenga in caso di eventi calamitosi.

L'organizzazione del Gruppo Intercomunale dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Il percorso di realizzazione del Sistema di Protezione Civile dell'Unione sarà orientato a non creare sovrapposizioni o duplicazioni di ruoli attività e responsabilità.

Viene pertanto costituito il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile finalizzato a garantire la disponibilità su tutto il territorio dell'Unione di un servizio di protezione civile oltre all'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio.

E' istituito un Comitato intercomunale di Protezione Civile che ha durata pari a quella dell'Unione ed è composto dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni o loro delegati, da un responsabile del servizio Intercomunale e da un Referente in rappresentanza dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 3 Organizzazione tecnica ed indirizzo gestionale.

La responsabilità dell'ufficio intercomunale viene affidata a personale in possesso dei requisiti normativamente previsti, individuato fra gli appartenenti ai comuni dell'Unione, dal Presidente,

sulla base degli indirizzi del Comitato, il quale, a sua volta potrà individuare e sottoporre alla Giunta dell'Unione per la nomina, uno o più nominativi di volontari da nominare quali referenti in rappresentanza dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Per dare attuazione alla finalità di cui alla presente convenzione, nella fase iniziale è individuato, in qualità di Responsabile, l'attuale responsabile dell'ufficio unico di coordinamento sovracomunale, nominato con decreto del Presidente n. 05 del 20-12-2017, che coadiuvato dal Presidente e da tutti i Sindaci dell'Unione, darà esecuzione a quanto stabilito nel Regolamento Intercomunale di Protezione Civile, allegato alla presente Convenzione, e a quanto previsto nel Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02-01-2018 n. 224 .

La sede del Servizio Intercomunale di Protezione Civile è fissata presso il Comune di Broccostella in via Stella 133 (nei locali della sede dell'Unione dei Comuni "Del Lacerno e Del Fibreno"), ferma la necessità di istituire sedi operative decentrate presso tutti i Comuni associati. Resta inteso che il Sindaco è autorità di protezione civile nell'ambito del suo territorio di competenza.

Art. 4 Decorrenza e durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione.

Art. 5 Ambito territoriale.

L'ambito territoriale del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione "Del Lacerno e del Fibreno".

Art. 6 Regolamento di esecuzione.

Secondo i principi generali fissati nella presente convenzione viene stilato un apposito regolamento, che è parte integrante e sostanziosa della presente convenzione, nel quale viene regolamentata in modo esaustivo la struttura, fermo restando la possibilità di adottare apposito regolamento per il funzionamento operativo dei volontari della Protezione Civile.

Art. 7 Organizzazione tecnica ed indirizzo gestionale.

Per dare attuazione alla finalità di cui alla presente convenzione è individuato, in qualità di responsabile, l'attuale responsabile dell'ufficio unico di coordinamento sovracomunale, nominato con decreto del Presidente n. 05 del 20-12-2017, che nella fase iniziale, coadiuvato dal Presidente e da tutti i Sindaci dell'Unione, darà esecuzione a quanto stabilito nel Regolamento Intercomunale di Protezione Civile, allegato alla presente Convenzione, e a quanto previsto nel Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02-01-2018 n. 224 .

Art. 8 Ripartizione delle Spese.

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della Convenzione e con entrate proprie.

I costi saranno ripartiti dai Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale vengano e esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali, salva diversa disposizione del Comitato Intercomunale.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente distaccato in Unione, per lo svolgimento di compiti e funzioni inerenti lo svolgimento e la gestione della funzione di Protezione Civile.

Art. 9 Recesso.

Il recesso di un Comune dal Servizio di Protezione Civile è deliberato dal proprio Consiglio Comunale entro il 30 giugno ed ha effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo. **(secondo i termini e modalità previste dallo statuto dell'unione)**

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art. 10 Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dal Comitato Intercomunale, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 11 Registrazione.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.